

c) una delegazione della Fgci.
d) le compagnie e i compagni impegnati nelle organizzazioni di massa secondo modalità stabilite dalle Commissioni federali per il congresso.

53 Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 37 del presente regolamento e su indicazione della Commissione nazionale per il congresso, ad ogni congresso di federazione può partecipare un componente del Comitato centrale o della Commissione nazionale di garanzia o del Collegio centrale dei sindaci quale garante del rispetto delle regole. Egli fa parte della presidenza del congresso.

54 Ad ogni congresso di federazione può partecipare, per illustrare una mozione anche un iscritto appartenente ad altra federazione e non membro del Comitato centrale o della Commissione nazionale di garanzia o del Collegio centrale dei sindaci. In tal caso il suo nominativo viene indicato dal primo firmatario di una delle mozioni nazionali. Egli, in quel congresso, può essere delegato al congresso nazionale.

55 I congressi delle Federazioni all'estero si svolgono con modalità definite dalla Commissione nazionale per il congresso.

6. COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

61 Al Congresso nazionale partecipano i delegati eletti dai Congressi di federazione in ragione di un delegato ogni 1.200 iscritti (o frazione superiore a 600), nonché quelli designati sulla base del recupero dei resti ai sensi dei successivi articoli del presente regolamento. Ogni federazione ha comunque diritto ad essere rappresentata da almeno 2 delegati. La base di calcolo iscritti/delegati è costituita dal totale degli iscritti 1990 alla data del 30 novembre.

62 I membri del Comitato Centrale, della Commissione nazionale di garanzia e del Collegio Centrale dei sindaci possono partecipare anche ai Congressi di Federazioni diverse da quella di appartenenza ed essere delegati al Congresso nazionale.

63 Se non eletti delegati, partecipano altresì al Congresso nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Centrale, della Commissione nazionale di garanzia e del Collegio Centrale dei sindaci; i parlamentari; una delegazione di 50 membri della Fgci, nominata dal Consiglio nazionale della Fgci, le compagnie e i compagni impegnati nelle organizzazioni di massa secondo modalità stabilite dalla Commissione nazionale per il congresso.

7. SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI SEZIONE

7.1 Non appena a conoscenza delle modalità e dei tempi della campagna congressuale decisi dal Comitato federale, ciascun Comitato direttivo di sezione provvederà a:

- dare, con congruo anticipo, tempestiva comunicazione scritta a tutti gli iscritti della data e del luogo di svolgimento del congresso; nella lettera di convocazione del congresso deve essere indicato in maniera precisa il programma dei lavori, articolato per sedute; e in particolare devono essere indicati sia il giorno e l'ora nei quali avranno luogo le votazioni sulle mozioni, sia il giorno e

l'ora nei quali avranno luogo le votazioni sui delegati e sugli organi dirigenti.

- far pervenire le mozioni congressuali agli iscritti e curarne la diffusione estesa;

- promuovere nel modo più ampio incontri con associazioni, organizzazioni, personalità esterne per illustrare i temi congressuali e raccogliere indicazioni;

- pubblicizzare (con manifesti, comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie) la convocazione del congresso in modo che non solo tutti gli iscritti, ma anche ogni altro cittadino interessato possa parteciparvi.

72 Aprendo i lavori del congresso il segretario di sezione annuncia che gli organi dirigenti hanno espletato il loro mandato e propone un presidente e una presidenza, la cui nomina viene sottoposta immediatamente al congresso. Della presidenza faranno parte, in ogni caso, il segretario di sezione, i rappresentanti delle mozioni, nonché il compagno «garante» eventualmente designato dalle Commissioni federali per il congresso, ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento.

La presidenza propone l'ordine dei lavori, stabilendo orari, tempi di intervento e di votazione tali da offrire la possibilità di partecipazione al maggior numero di iscritti. Nel caso in cui il congresso approvi un ordine dei lavori diverso da quello precedentemente annunciato dal Comitato direttivo di sezione, agli iscritti, la presidenza dovrà provvedere a che sia data a tutti gli iscritti tempestiva notizia del nuovo ordine dei lavori, in particolare per ciò che riguarda giorni, ore e luogo di votazione. La presidenza propone la nomina della Commissione Politica, della Commissione elettorale e della Commissione per la verifica dei poteri. Le commissioni devono essere composte in modo da assicurare la presenza di tutte le mozioni. Possono essere presentate alla presidenza mozioni diverse da quelle nazionali, ai sensi degli articoli 2.6 e 10.2 del presente Regolamento. La presidenza ne dà notizia al congresso e le trasmette alla Commissione politica.

73 Esauriti questi adempimenti, le mozioni possono essere illustrate, ciascuna da un proprio rappresentante, tra i quali - se egli lo ritiene - il segretario di sezione. Le illustrazioni dovranno essere contenute in un tempo massimo di 20 minuti per ogni mozione. L'ordine di illustrazione viene concordato nella presidenza o tratto a sorte. La facoltà di illustrazione può anche non essere esercitata, optando per l'utilizzo di un tempo di 15 minuti per un intervento durante il dibattito.

Terminata l'eventuale illustrazione delle mozioni, si apre il dibattito a cui possono intervenire tutti i partecipanti al congresso - iscritti e non - per un tempo fissato dalla presidenza. Le mozioni, i cui illustratori siano iscritti nella sezione stessa, hanno anche diritto ad un intervento nel dibattito da parte di un componente degli organi dirigenti o di garanzia di livello superiore, oppure, in sua vece, da parte di un iscritto ad una sezione diversa. In tal caso ciascuna mozione notifica questa partecipazione alla Commissione federale per il con-

gresso, che garantisce che in ogni congresso di sezione per ciascuna mozione non partecipi al congresso più di un compagno iscritto in altra sezione.

Saluti di rappresentanti di altre forze politiche, organizzazioni, movimenti e personalità indipendenti saranno programmati nel tempo e nell'ordine, in modo da contribuire al dibattito senza tuttavia alterarlo o condizionarlo.

7.4 Terminato il dibattito, la presidenza pone in discussione e votazione i documenti politici, secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento. Terminate le operazioni di voto sulle mozioni, vengono trasmessi i risultati alla Commissione elettorale ai fini dell'adempimento dei compiti della commissione medesima. Successivamente, la presidenza pone in discussione e votazione i delegati al Congresso federale e gli organi dirigenti e di garanzia, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

8. SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI FEDERAZIONE

8.1 In apertura dei lavori vengono proposti dalla Commissione federale per il congresso una presidenza e un presidente del congresso, immediatamente eletti dai delegati. Della presidenza fanno parte anche l'intera Commissione federale per il congresso e l'eventuale «garante» designato dalla Commissione nazionale per il congresso ai sensi del precedente art. 3.7. La presidenza propone quindi la nomina della Commissione per la verifica dei poteri, della Commissione politica e della Commissione elettorale. Le Commissioni devono essere composte in modo da assicurare la presenza di tutte le mozioni. Possono essere presentate alla presidenza mozioni diverse da quelle nazionali, ai sensi degli articoli 2.6 e 10.2 del presente Regolamento. La presidenza ne dà notizia al congresso e le trasmette alla Commissione politica, che ne verifica l'ammissibilità.

8.2 Esauriti tali adempimenti, prende la parola il segretario della federazione che richiama brevemente (entro un tempo massimo di 15 minuti) i principali temi della più immediata attualità politica. Può altresì - utilizzando il tempo assegnato ad ogni mozione - illustrare la mozione che divide e, in tal caso, la sua introduzione assorbe l'illustrazione di quella mozione. Successivamente possono essere illustrate le altre mozioni, ciascuna da un proprio rappresentante. L'ordine di illustrazione viene concordato nella presidenza o tratto a sorte. Tutte le illustrazioni devono essere contenute in un tempo massimo di 20 minuti per mozione. La facoltà di illustrazione può anche non essere esercitata, optando per l'utilizzo di un tempo di 15 minuti per un intervento nel dibattito.

Ogni mozione ha inoltre diritto ad un intervento di un membro del Comitato centrale o della Commissione nazionale di garanzia o del Collegio centrale dei sindaci o, in loro vece, da un iscritto indicato dal primo firmatario di una delle mozioni nazionali. In tal caso ciascuna mozione notifica tale partecipazione alla Commissione nazionale

per il congresso, che garantisce che in ogni Congresso di federazione, a sostegno di ciascuna mozione, non partecipi più di un iscritto in altra federazione. Si apre poi il dibattito, a cui possono partecipare delegati e invitati, con tempi e modalità fissati dalla presidenza. Saluti di rappresentanti di altre forze politiche, organizzazioni, movimenti e personalità indipendenti saranno programmati nel tempo e nell'ordine, in modo da contribuire al dibattito senza tuttavia alterarlo o condizionarlo.

8.3 Terminato il dibattito, la presidenza pone in discussione e votazione i documenti politici, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Terminate le operazioni di voto sulle mozioni, vengono trasmessi i risultati alla Commissione elettorale ai fini dell'adempimento dei compiti della commissione medesima. Successivamente, la presidenza pone in discussione e votazione i delegati al Congresso nazionale, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

9. SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale si svolgerà secondo le modalità decise dalla Direzione - o su sua delega dalla Commissione nazionale per il Congresso -, nonché secondo le regole decise dal congresso medesimo.

10. DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI DOCUMENTI NEI CONGRESSI DI SEZIONE E DI FEDERAZIONE

10.1 Le mozioni, come le proposte di nome e simbolo, non possono essere emendate e sono sottoposte, in ogni caso, al voto in tutte le istanze congressuali nei testi depositati alla presidenza del Comitato centrale. Ogni mozione - sia nazionale, sia locale - deve corrispondere sostanzialmente all'ordine del giorno del congresso.

10.2 Nei congressi di federazione le mozioni non nazionali approvate dai congressi di sezione o le mozioni presentate direttamente da delegati al congresso vanno depositate alla Commissione politica tra l'inizio del congresso federale e la sua penultima seduta. Le mozioni vengono esaminate.

La Commissione politica, nell'esaminare le mozioni non nazionali ad essa depositate, deve in particolare accertare due condizioni di ammissibilità:

- verificare il numero delle sottoscrizioni (almeno il 10% dei delegati);
- accertare che la mozione si riferisca, in tutto o in parte, all'ordine del giorno del congresso.

Se tali requisiti sussistono, la mozione viene posta ai voti.

10.3 Le mozioni non nazionali ammesse al dibattito possono essere illustrate di fronte al congresso, con modalità analoghe a quelle previste per l'illustrazione delle mozioni nazionali.

10.4 Ai congressi non possono essere proposti ordini del giorno su singoli temi politici di ordine generale, trattati nelle mozioni.

10.5 Documenti relativi alla politica delle donne possono essere depositati alla presidenza del Comitato centrale e sono pubblicizzati con le

stesse modalità previste dall'art. 2.5 del presente Regolamento. Documenti sulla politica delle donne possono altresì essere presentati alle presidenze dei congressi di sezione e di federazione.

10.6 Possono essere proposti ordini del giorno su temi locali. Su di essi la Commissione politica si pronuncia sull'ammissibilità e esprime il proprio parere: l'ordine del giorno è sottoposto al voto del congresso in caso di parere contrario della Commissione; in caso di parere favorevole è considerato approvato, se un iscritto (nel congresso di sezione) o il 10% dei delegati (nel congresso di federazione) non ne chiede il voto al congresso. Prima di procedere al voto il presentatore e il relatore della Commissione politica possono illustrare rispettivamente l'ordine del giorno e il parere della Commissione, per non più di 5 minuti ciascuno.

10.7 Esaurita la discussione generale, nei congressi di sezione, la presidenza pone in votazione i documenti politici con il seguente ordine:

1) nome e simbolo del partito;
2) mozioni relative alla piattaforma del partito;
3) eventuali ordini del giorno su temi locali.

10.8 La votazione su nome e simbolo avverrà sulla base di un dispositivo formulato dalla Commissione nazionale per il congresso, successivamente alla scadenza di deposito delle mozioni nazionali e sulla base delle proposte di nome e simbolo indicate nelle mozioni o in alcune di esse.

10.9 Sui primi due punti - nome e simbolo; piattaforma del partito - le votazioni sono distinte e a voto palese, per appello nominale, con verbalizzazione dei voti espressi da ciascun iscritto o delegato, utilizzando l'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto in anticipo. Le votazioni debbono avvenire nei locali in cui si è svolta l'ultima seduta del congresso. Se per ragioni comprovate, tali locali sono diversi da quelli in cui si sono svolte le precedenti sedute, del mutamento di sede deve essere data informazione fin dalla convocazione del congresso e, in ogni caso, all'apertura del congresso.

Sul terzo punto - ordini del giorno locali - la votazione avviene a voto palese per alzata di mano dei presenti.

10.10 Un partecipante al congresso che, per comprovate ragioni di lavoro o per ragioni di assoluta e improrogabile forza maggiore, non può essere presente al momento delle votazioni, può esprimere e far registrare il proprio voto in una delle sedute a cui è presente, purché intervenga nel dibattito.

10.11 Sulle mozioni politiche ciascun iscritto o delegato può esprimere dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

10.12 Al termine delle operazioni di voto la presidenza procede al computo dei voti. I voti ottenuti dalle proposte di nome e simbolo vengono trasmessi da ciascuna sezione alla competente Commissione federale per il congresso; esse trasmettono alla Commissione nazionale i risultati delle votazioni su nome e simbolo. La Commissione nazionale conteggia l'esito nazionale e lo trasmette alla presidenza dei

congresso nazionale per la proclamazione.

10.13 I voti ottenuti dalle mozioni vengono trasmessi alla Commissione elettorale per i suoi compiti e alla Commissione per il recupero dei resti.

10.14 Nei Congressi di federazione le votazioni si svolgono sulle mozioni e su eventuali ordini del giorno su temi locali, con le modalità di cui all'art. 10.9, 10.10, 10.11.

10.15 Le presidenze dei congressi garantiscono la regolarità delle operazioni di voto, assicurando che sia consentito a tutti i partecipanti di manifestare la propria volontà; procedono agli scrutini e verbalizzano l'esito.

11. ELEZIONE DEI DELEGATI

11.1 Il congresso, su proposta della Commissione elettorale e nell'ambito delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, decide sulle modalità di votazione. Di norma il voto è palese. È sempre richiesto da almeno 1/10 dei delegati (nel congresso di federazione) o da almeno 1/10 dei partecipanti (nel congresso di sezione), come previsto dall'art. 35.6 dello Statuto.

In ogni caso, la eventuale richiesta di voto segreto deve intervenire prima della votazione delle mozioni, in modo che la Commissione elettorale (che deve riunirsi subito dopo il voto sulle mozioni) ne tenga conto nei propri lavori. Il sistema di voto (segreto o palese) si applica a tutte le liste: ciascuna mozione sceglie il meccanismo applicativo (lista aperta o bloccata, numero candidati, ecc.).

11.2 La presidenza del congresso, al termine della votazione dei documenti politici, determina secondo il criterio proporzionale il numero di delegati corrispondente a ciascuna mozione e lo comunica alla Commissione elettorale.

11.3 Il numero dei delegati spettanti a ciascuna mozione si ottiene dividendo il totale dei voti riportati da ogni mozione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino al numero dei delegati complessivi da eleggere in quel congresso; si scelgono in fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente: ciascuna mozione avrà tanti delegati quanti sono i quozienti in essa appartenenti, compresi nella graduatoria. In caso di parità sono eletti entrambi i compagni. Qualora a sostegno di una mozione siano state presentate più liste - come da successivo art. 11.6 - la ripartizione dei delegati attribuiti alla mozione è attuata con la stessa procedura di cui al periodo precedente.

Il rispetto della proporzionalità nei congressi di federazione e nazionale è assicurato successivamente, attraverso il recupero dei resti. I delegati designati con i resti sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli eletti direttamente dal congresso; per questo ogni lista deve contenere un nominativo in più, per l'eventuale successivo recupero.

11.4 La Commissione elettorale elabora rose di candidati, raccogliendo per ciascuna mozione le indicazioni dei sostenitori di quella mozione e le sottopone al con-

gresso, motivando i criteri seguiti nella selezione delle candidature.

11.5 In caso di voto a scrutinio palese, la Commissione elettorale, vagliate tutte le osservazioni del congresso, propone una lista di delegati, pari al numero degli eligendi, redatta con le modalità di cui agli art. 11.2 e 11.3, e la sottopone al voto del congresso. La votazione avviene in blocco. Alla lista dei delegati è allegata una lista con il nome di un ulteriore candidato per ogni mozione, al fine del recupero dei resti.

11.6 In caso di votazione a scrutinio segreto, la Commissione elettorale redige, rispettando i criteri di cui agli art. 11.2 e 11.3, tante liste quante sono le mozioni sottoposte al voto. Ulteriori liste possono essere presentate alla Commissione elettorale, purché sottoscritte nei Congressi di sezione da almeno il 10% degli aderenti ad una mozione oppure nei Congressi di federazione da 5% dei delegati aderenti ad una mozione. I presentatori devono indicare a sostegno di quale mozione la lista è presentata.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi e non inferiore al numero dei delegati ai quali la lista medesima ha diritto. In quest'ultimo caso, la lista deve contenere il nome di un ulteriore candidato, sia al fine del recupero dei resti, sia per una eventuale sostituzione di delegati successivamente impediti, per comprovata causa di forza maggiore, a partecipare al congresso della istanza superiore. Il numero dei candidati può essere diverso per le diverse liste.

Ad ogni votante viene consegnata la scheda con la lista corrispondente alla mozione per la quale l'iscritto o delegato ha votato. Nell'ipotesi che siano state presentate più liste riferite alla stessa mozione, la scheda di quella mozione conterrà tutte le liste e il votante potrà votare soltanto per i candidati di una di esse. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei delegati ai quali la lista ha diritto, ciascun votante può esprimere un numero di preferenze non inferiore al 30% e non superiore al 50% del numero dei delegati al quale la lista ha diritto.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ogni lista.

Se la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei delegati ai quali la lista ha diritto, non si esprimono preferenze e la lista viene approvata o respinta in blocco. Se con il voto in blocco una delle liste viene respinta, la Commissione elettorale - sentiti i presentatori della lista - torna a riunirsi per proporre una nuova lista o più liste per quella mozione. In questo caso la lista non può essere bloccata.

11.7 Anche chi, astenendosi, non ha espresso voto favorevole ad alcuna mozione, può comunque esercitare diritto di voto richiedendo la scheda contenente la lista per la quale intende votare. Può altresì essere candidato.

11.8 Se un delegato non può partecipare al congresso, per

comprovate cause di forza maggiore, la competente Commissione per il congresso designa il compaesano che lo sostituisce, individuando tra i componenti della stessa mozione ccatti in lista e non eletti, sostituzioni vanno in caso operate non oltre l'izio del congresso e notified alla Commissione Vice Poteri.

12. RECUPERO DEI RESTI

12.1 Esauriti i Congressi di sezione, la Commissione di Federazione somma i voti ottenuti da ciascuna mozione; calcola la percentuale corrispondente a ciascuna mozione in termini di voti.

Successivamente som i delegati ottenuti da ciascuna mozione, e calcola che in questo caso la percentuale di delegati che stata assegnata direttamente a ciascuna mozione. Ogni mozione si confronta con la percentuale di voti assegnati. Se per un solo una mozione la differenza tra le due percentuali è superiore a 1, si procede al recupero dei resti. Se invece per nessuna mozione la differenza predetta è superiore a 1, non si procede al recupero dei resti, perché la proporzionalità sostanziale è già assicurata.

Qualora a sostegno di una mozione siano state presentate più liste, al fine di individuare i delegati ai quali il recupero dei resti, i presentatori delle liste comunicano eventuali legamenti tra le liste presentate nelle diverse sezioni.

Nell'ipotesi che si debba procedere al recupero dei resti, occorre attribuire a mozione, o alle mozioni che abbiano una percentuale di delegati inferiore al percentuale dei voti, il numero dei delegati necessari per ottenere la corrispondenza dei due dati.

Il risultato finale deve essere tale che la percentuale dei delegati attribuiti a ogni mozione corrisponda alla percentuale dei voti tenuti dalla medesima mozione.

12.2 La Commissione federale per il congresso designa delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti partendo dalle sezioni dove la mozione interessata ha ottenuto il resto più alto in voto assoluto. Il resto corrisponde, per ciascuna mozione e per ciascun congresso, al primo quoziente che non ha consentito l'elezione di un delegato.

La Commissione federale per il congresso confronta i resti così calcolati, e forma, quindi, per ciascuna mozione, la graduatoria delle sezioni dalle quali progressivamente attingere il primo dei non eletti, fino al numero totale di delegati ai quali quella mozione ha diritto.

12.3 Esauriti i Congressi di federazione, la Commissione nazionale per il congresso procede al recupero dei resti ai fini del congresso nazionale, con modalità decise dalla Commissione nazionale per il congresso.

13. ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI E DI GARANZIA
I congressi di sezione procedono al rinnovo degli organi dirigenti e di garanzia, con le stesse modalità di elezioni dei delegati.